



"TERRA DELLO SPORT"

Associazione Sportiva Dilettantistica

Sede legale: Via Lepanto, 95 – 80045 Pompei (NA)

C.F. 90085820638 – P.I. 07903191216

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 05 AGOSTO 2015

Il giorno 05 Agosto alle ore 18.00 in Via Lepanto, 95 – Pompei (NA) si sono riuniti in assemblea straordinaria i soci dell'Associazione sportiva dilettantistica "Terra dello Sport" in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Cambio della denominazione sociale;
2. Approvazione del nuovo Scopo Sociale;
3. Adozione del nuovo Statuto;
4. Cambio della sede legale;
5. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente il quale rende noto che l'assemblea straordinaria dell'Associazione sportiva dilettantistica Terra dello Sport è regolarmente costituita essendo la stessa in seconda convocazione in quanto, lo scorso 03 Agosto alle ore 17.00 presso la sede sociale, la prima convocazione è andata deserta per mancanza di numero legale. È presente anche l'intero consiglio direttivo nelle persone di:

- il Sig. Vitiello Simone, in qualità di Presidente dell'Associazione;
- il Sig. Troiano Massimo, in qualità di Vice Presidente dell'Associazione;
- la Sig.ra Di Martino Pamela, in qualità di segretario dell'Associazione;

Il Presidente dichiara aperta l'assemblea straordinaria e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Di Martino Pamela che accetta.

Il Presidente prende la parola ed illustra ai presenti i motivi che hanno spinto alla convocazione della riunione; in particolare fa presente che è opportuno procedere alla modifica della denominazione, dello scopo sociale, nonché dello statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica, al fine di rafforzare il rispetto della normativa fiscale di riferimento quale la L.398/91, l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, ed artt. 143- 150 del TUIR. Inoltre, si rende opportuno cambiare la sede sociale in seguito alla nomina del consulente contabile e fiscale dell'Associazione.

Si apre una discussione al termine della quale i presenti passano alle votazioni e

all'unanimità deliberano

1. di modificare l'oggetto sociale adottando in luogo dell'oggetto precedente il seguente:

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare composta da: Nuoto, ciclismo e corsa a piedi, in successione ordinata e senza soluzioni di continuità e/o in modo alternato, purché nel rispetto della sequenza iniziali prevista e dando luogo ad un'unica misurazione cronometrica finale, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro

tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. A tal fine, potrà partecipare a gare, tornei, e campionati. Può, inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIDAL e/o della F.I.Tri. (rientrano tra le discipline sportive di pertinenza della F.I.Tri. il Triathlon Invernale (corsa, ciclismo, e sci di fondo), il Duathlon (corsa, ciclismo, corsa), e l'Aquathlon (corsa, nuoto e corsa): indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare.

L'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alle suddette discipline sportive e svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro: eventuali proventi dell'attività associativa dovranno essere reinvestiti nell'attività sportiva dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà:

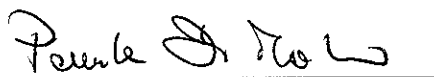
- realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere la disciplina sportiva della atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare, mediante la partecipazione a campionati, manifestazioni, gare, tornei e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico. Può, inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIDAL e/o della F.I.Tri. indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle discipline sportive dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare;
- promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali e ricreative, anche al fine di contribuire alla pratica dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare degli associati;

- *svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria del centro destinato alla pratica dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare;*
- *attuare lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare dei giovani di età inferiore a 18 anni;*
- *svolgere, nella propria sede, attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;*
- *istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;*
- *erogare borse di studio per ragazzi e giovani in situazione economica di svantaggio o volte allo studio ed alla ricerca di problematiche giovanili o sociali attraverso l'atletica leggera e l'attività sportiva tridisciplinare, aderire in Italia o all'estero a qualsiasi attività che, con espressa delibera del Consiglio direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;*
- *avviare atleti con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva, allo sport dell'atletica leggera paraolimpica, sport per disabili e adattamento dell'atletica leggera, gli atleti paralimpici e le competizioni paralimpiche (inclusi i Giochi paraolimpici) da svolgere sotto l'egida del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC, International Paralympic Committee); gli atleti possono gareggiare in carrozzina, in piedi (con o senza protesi sportive), insieme ad un atleta guida nel caso di atleti ipovedenti e non vedenti.*
- **2. di approvare il nuovo statuto** e di conseguenza la vita dell'Associazione ed i suoi rapporti esterni saranno regolati, da oggi in avanti, dal nuovo statuto sociale che viene allegato con la lettera "A" al presente atto come parte integrante e sostanziale del presente verbale. Per quanto non previsto dallo statuto sociale si fa riferimento alle norme dello statuto della **FIDAL** e **F.I.Tri.**, nel rispetto della normativa fiscale ai sensi degli artt. 143- 150 del TUIR, della L. 398/91 e dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, ratificando tutta l'attività precedentemente svolta al nuovo statuto.
- **3. Di variare la sede sociale da Via Armando Diaz n.12 a Via Lepanto n.95 sempre in Pompei (NA).**

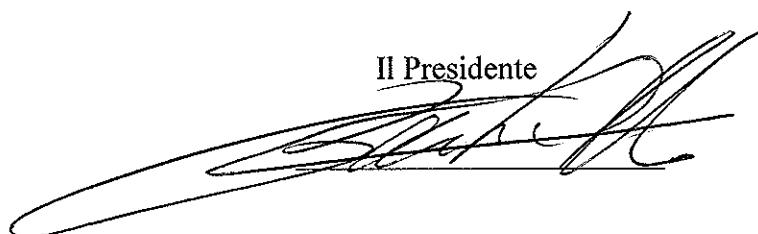
Il Presidente viene poi autorizzato dall'Assemblea a compiere, in nome e per conto dell'Associazione, tutti gli atti necessari per procedere alle varie comunicazioni derivanti dall'atto in oggetto. Alle ore 19.15, null'altro essendovi da deliberare al punto 4 o.d.g., l'assemblea si scioglie previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

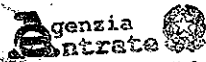
Pompei, 05.08.2015

Il Segretario



Il Presidente





Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia

Direzione Provinciale II di Napoli

Atto Registrato al N. *1900/S. III*

7 AGO. 2015

in data

Totale versato

E 6000
Il Direttore Territoriale

ANGELO BUONOCORE

Angelo

DELEGA DI FIRMA
PROVVEDIMENTO N. *3*
DEL *02/08/2015*



LETTERA "A"

STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTI



TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Art.1 Denominazione e sede

E' costituita in Pompei un'Associazione Sportiva ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c. denominata **"Associazione sportiva dilettantistica Terra dello Sport"**, con sede in Pompei (NA).

L'Associazione si fregia di uno stemma, i suoi colori sociali sono il bianco, nero e verde fluo, ed è retta dal seguente statuto. La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo. La sede può essere modificata con delibera del consiglio direttivo.

Art.2 Scopo

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare composta da: Nuoto, ciclismo e corsa a piedi, in successione ordinata e senza soluzioni di continuità e/o in modo alternato, purché nel rispetto della sequenza iniziali prevista e dando luogo ad un'unica misurazione cronometrica finale, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline.

A tal fine, potrà partecipare a gare, tornei, e campionati. Può, inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIDAL e/o della F.I.Tri. (rientrano tra le discipline sportive di pertinenza della F.I.Tri. il Triathlon Invernale (corsa, ciclismo, e sci di fondo), il Duathlon (corsa, ciclismo, corsa), e l'Aquathlon (corsa, nuoto e corsa): indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare.

L'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alle suddette discipline sportive e svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro: eventuali proventi dell'attività associativa dovranno essere reinvestiti nell'attività sportiva dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà:

- realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere la disciplina sportiva della atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare, mediante la partecipazione a campionati, manifestazioni, gare, tornei e mediante lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico. Può, inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della FIDAL e/o della F.I.Tri. indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica delle discipline sportive dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare;
- promuovere l'impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali e ricreative, anche al fine di contribuire alla pratica dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare degli associati;
- svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria del centro destinato alla pratica dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare;
- attuare lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva dell'atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- svolgere, nella propria sede, attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;
- istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;
- erogare borse di studio per ragazzi e giovani in situazione economica di svantaggio o volte allo studio ed alla ricerca di problematiche giovanili o sociali attraverso l'atletica leggera e l'attività sportiva tridisciplinare, aderire in Italia o all'estero a qualsiasi attività che, con espressa delibera del Consiglio direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- avviare atleti con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva, allo sport dell'atletica leggera paraolimpica, sport per disabili e adattamento dell'atletica leggera, gli atleti paralimpici e le competizioni paralimpiche (inclusi i Giochi paraolimpici) da svolgere sotto l'egida del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC, International Paralympic Committee); gli atleti possono gareggiare in carrozzina, in piedi (con o senza protesi sportive), insieme ad un atleta guida nel caso di atleti ipovedenti e non vedenti.

Art.3 Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 4 Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione alla **FIDAL o alla F.I.Tri.** o ad altra federazione o Ente di promozione Sportiva riconosciuta dal Coni a cui intenderà affiliarsi.

Con l'affiliazione l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal **CONI** e a tutte le disposizioni statutarie della **Federazione Italiana di Atletica Leggera e/ della Federazione Italiana Triathlon** o di altra Federazione sportiva o Ente di promozione riconosciuta dal CONI, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della **FIDAL e della F.I.Tri** stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 Funzionamento

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati, dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere, prevalentemente, di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti; nel caso in cui, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare la sua attività, non può usufruire dell'attività dei propri aderenti, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'associazione si uniforma in pieno alla normativa fiscale prevista ai sensi degli art.143-150 del T.U.I.R., della L. 398/91 e dell'Articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

TITOLO II – I SOCI

Art.6 Associati

1. L'Associazione è composta da Soci fondatori, ordinari, Under 18 e Tesserati. Non possono essere ammessi Soci temporanei.

2. **Soci fondatori**: si individuano in essi coloro che hanno costituito l'Associazione, essendo intervenuti alla stesura ed alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione;

3. **Soci Ordinari**: si individuano in essi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio: pertanto svolgono attività sportiva all'interno dell'Associazione condividendo le finalità dell'associazione e versando la quota mensile stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori ed i soci ordinari hanno pari diritto di voto nelle Assemblee dell'Associazione, indipendentemente dalle rispettive quote di adesione. Nelle riunioni deliberative di qualsiasi Organo, non escluse quelle dell'Assemblea dei soci, è consentita la delega nel limite di una.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione di qualsiasi socio alla vita ed all'attività dell'Associazione. Il socio eventualmente moroso è sottoposto alle decisioni che nel merito adotterà il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Fatte salve la richiamata ipotesi di morosità, con le potenziali conseguenze a carico del relativo socio, nonché l'ipotesi di provvedimento disciplinare (sospensione dalla qualifica di socio: esclusione), che comporti la privazione temporanea o definitiva del diritto di voto, ad ogni socio maggiorenne è riconosciuto pari diritto di voto in ordine a qualsiasi delibera o decisione, non escluse quelle per l'approvazione o modifica dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli Organi direttivi.

4. **I soci Under 18**: Possono essere Soci Under 18 i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che, avendone fatta domanda sottoscritta anche dall'esercente la potestà che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

I Soci Under 18 usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee e partecipano alle assemblee dei soci attraverso la rappresentanza dei loro genitori o di chi ne fa le veci.

I limiti di età per la FIDAL di ciascuna categoria considerati in millesimi sono stabiliti in :

- esordienti 6/11 anni; ragazzi 12/13 anni; cadetti 14/15 anni; allievi 16/17 anni; juniores 18/19 anni; promesse 20/22 anni; seniores da 23 anni e oltre; amatori da 23 a 34 anni; masters da 35 anni e oltre.

Gli esordienti fino al compimento dell'ottavo anno di età possono svolgere esclusivamente attività ludiche, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, dello Statuto.

Il tesseramento per la categoria Amatori è incompatibile con quella della categoria seniores.

5. **Tesserati** sono praticanti dell'attività sportiva, non soci ma tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva) i cui corrispettivi godono di tutti i vantaggi fiscali dell'Ente (art.148 c.3 T.U.I.R.).

Come previsto dallo Statuto della FIDAL e della F.I.Tri., vi sono alcune categorie di soggetti che non sono associati ma iscritti alla Federazione e quindi vincolati all'associazione, il vincolo, intendendosi come tale il periodo durante il quale l'atleta tesserato può trasferirsi ad altro sodalizio, solo in presenza di nulla-osta della società di appartenenza; per la FIDAL ha la seguente durata:

- triennale, per gli atleti appartenenti alle categorie seniores e promesse;
- annuale, per gli atleti appartenenti alle categorie esordienti, ragazzi, amatori e masters;
- biennale per gli atleti appartenenti alle categorie cadetti, allievi, juniores,

Con il termine "tesserato" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della **FIDAL e della F.I.Tri.**, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, atleta, allenatore, preparatore fisico, arbitro, ufficiale di campo, medico e massofisioterapista, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, che con l'inclusione negli Organi direttivi di una Società così come previsto dal Regolamento esecutivo della **FIDAL e della F.I.Tri.**,

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo indirizzata al Consiglio Direttivo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello dell'assemblea generale. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di pagare le quote sociali.

Art.7 Diritti e doveri degli Associati

1. I soci hanno diritto:
 - di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive;

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di rispettare le regole dettate dalla Federazione Italiana Di Atletica Leggera, e dalla Federazione Italiana Triathlon o da altre Federazioni riconosciute dal Coni;
- osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso della struttura e/o attrezzature sociali, nonché la quota per l'esercizio dell'attività didattica sportiva;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

Art. 8 Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 90 giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Art. 9 I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della **FIDAL e della F.I.Tri**, e sono rappresentati da:

- a) Atleti;
- c) Dirigenti sociali;
- d) Tecnici, Allenatori ed Istruttori federali iscritti negli elenchi federali;

2. L'Associazione, con l'affiliazione della **FIDAL e della F.I.Tri.**, deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport dell' atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare, con le stesse modalità previste per i propri associati.
3. I Dirigenti sociali non sono soci dell'associazione hanno funzioni dirigenziali e sono sottoposti a tesseramento e possono essere ricompensati.
4. I tecnici, gli allenatori e gli istruttori federali sono tesserati alla federazione, ma non tutti sono soci dell'associazione e grazie alla loro attività è possibile realizzare il fine istituzionale dell'associazione, ossia attuare la pratica dello sport dell' atletica leggera e dell'attività sportiva tridisciplinare. Il Tesseramento alla **FIDAL e alla F.I.Tri** per gli atleti si rinnova ogni anno automaticamente, ma non tutti i soci rinnovano la loro iscrizione all'associazione di riferimento, in quanto altri si iscrivono ad altre associazioni, pur restando tesserati alla prima associazione, o almeno fino allo svincolo previsto dalla Federazione Italiana Di Atletica Leggera, e dalla Federazione Italiana Triathlon.

TITOLO III - IL PATRIMONIO-

Art.10 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai corrispettivi versati dai soci per l'attività didattica sportiva, da contributi di enti ed associazioni, da contributi di enti pubblici, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti da manifestazioni sportive e ricreative organizzate occasionalmente dalla Associazione, e da ogni altra eventuale entrata che concorra alla realizzazione dell'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione derivanti dall'attività commerciale connessa alla realizzazione delle attività istituzionali.
3. I versamenti dei soci, di qualsiasi entità, anche ad incremento del patrimonio, nonché eccedenti quelli determinati per il singolo anno non sono né rivalutabili, né ripetibili in alcun caso, non esclusi lo scioglimento dell'Associazione, la morte, il recesso o l'esclusione dall'Associazione. Il versamento non origina altri diritti di partecipazione, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art.11 Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli associati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, relative alle attività sportive svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di

mantenimento, consumo, manutenzione e gestionali sostenuti dalla Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 12 Organi

1. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente e/o Dirigente Responsabile;
- il Segretario;

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. È previsto per il presidente ed i soci un eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali o estere e alle varie riunioni o stage tecnici.

2. Sono, inoltre, organi dell'Associazione, se nominato dall'assemblea generale degli associati: il revisore dei conti.

Art.13 Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dovrà avvenire almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati. Tale comunicazione potrà avvenire alternativamente, e con la medesima efficacia, a mano, a mezzo posta, via fax, a mezzo telegramma, per posta elettronica, attraverso la pubblicazione dell'avviso sul sito Internet dell'associazione. La convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È vietato il voto per delega.

Art.14 Compiti dell'assemblea

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio contabile e, se necessario, al massimo entro 180 giorni per l'approvazione del Bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) approvazione annuale del bilancio o rendiconto dell'associazione;
- b) l'elezione di tutti gli organi istituzionali dell'associazione;
- c) l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici,
- d) su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del consiglio direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario o per l'esame delle modifiche allo statuto, oppure su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- c) approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- d) scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;
- e) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua disamina dal Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei soci.

3. Il presidente dell'assemblea è il presidente dell'associazione, che verrà assistito da un segretario da lui designato.

4. Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 15 Riunione e Costituzione dell'assemblea

1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza degli intervenuti. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se

ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.

2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, non è ammesso il voto per delega.

3. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

Art.16 Il Presidente

1. Il Presidente dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante. Egli dirige l'Associazione e può validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, rapporti con Enti, società, Istituti pubblici e privati. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente, in caso di sua impossibilità, può delegare temporaneamente un componente del Consiglio Direttivo a svolgere le sue funzioni. Egli può anche rilasciare delega di rappresentanza ad un componente del Consiglio Direttivo per l'intero anno e non oltre esso. In caso di sua assenza può temporaneamente essere sostituito dal Vice Presidente.

Art.17 Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

2. In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari, per la convocazione dell'assemblea e per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.18 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette Consiglieri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci nel proprio ambito; la stessa dovrà nominare il Presidente dell'associazione che lo presiede, il Vicepresidente, il Segretario ed i consiglieri.

2. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, che nell'ambito delle discipline dilettantistiche dell'atletica leggera e dell'attività

sportiva tridisciplinare non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni, o di qualsiasi Federazione sportiva nazionale ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo, le cui riunioni sono convocate in unico orario disposte a mezzo avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno tre giorni prima della riunione e sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, in numero comunque non inferiore a tre, delibera a maggioranza semplice per alzata di mano.

5. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- la conduzione dell'attività dell'Associazione per l'attuazione delle finalità di cui al presente Statuto;
- deliberare su ogni atto di natura patrimoniale e finanziaria che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- deliberare sugli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- deliberare in ordine all'ammontare, alle modalità ed alla periodicità del versamento delle quote di iscrizione e mantenimento dei soci;
- l'allestimento di attività sportive e ricreative;
- il cambio dell'indirizzo della sede legale ad esso delegato dall'assemblea;
- la predisposizione del Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno per discutere e deliberare sull'attività sportiva, sociale ed amministrativa dell'Associazione. Delle enunciate attività esso è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione ed in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi della Federazione Italiana Atletica Leggera e della Federazione Italiana Triathlon superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art.20 Revisore Dei conti

L'Assemblea Ordinaria può nominare un Revisore de conti.

Il Revisore ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

Art.21 Decadenza degli organi associativi

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili da parte dell'Assemblea dei soci.

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi personali.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere ad eventuali integrazioni del Collegio, per cooptazione, nei periodi intercorrenti tra le assemblee elettive e nelle ipotesi di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più componenti, purché l'integrazione sia riferita ad un numero di componenti comunque inferiore alla metà del limite massimo, di cui al presente Statuto.

Art.22 Obblighi di Comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla **FIDAL e alla F.I.Tri** unitamente a copia del verbale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno per discutere e deliberare sull'attività sportiva, sociale ed amministrativa dell'Associazione. Delle enunciate attività esso è responsabile nei confronti dell'Assemblea dei soci.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO-

Art. 23 Il Bilancio

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare, pertanto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo deve convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo oppure, se ricorrono seri motivi, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale.

Art. 24 – Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a. il libro Soci;
- b. il libro verbale delle Assemblee;
- c. il libro verbali del Consiglio Direttivo.

2. I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art.25 Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede le assemblee degli atleti tesserati maggiorenni nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti e del rappresentante dei tecnici.

I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla **FIDAL** e alla **F.I.Tri** per il costante aggiornamento degli atti federali.

TITOLO VI –SCIOGLIMENTO-

Art.26 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo, viene deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, su determinazione del Consiglio Direttivo, ovvero su

richiesta sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci. Essa, salvo diversa destinazione imposta ex lege, individuerà e determinerà l'associazione con finalità sportive analoghe a quelle perseguite dall'Associazione alla quale debba essere devoluto il patrimonio sociale, disponibile all'atto dello scioglimento medesimo in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla **FIDAL** o dalla **F.I.Tri**.

Art.27 Clausola Compromissoria

Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della Federazione Italiana Atletica Leggera e della Federazione Italiana Triathlon, che tutti i Soci si obbligano ad accettare.

L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dal Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Atletica Leggera e della Federazione Italiana Triathlon, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Art.28 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI, nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e della Federazione Italiana Triathlon, cui l'Associazione è affiliata, e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 05.08.2015

Per quanto riguarda la regolamentazione delle associazioni sportive relativamente all'aspetto societario e fiscale si rinvia alla normativa di cui al D.l. 460/97, l. 398/91, art.90 legge 289/02 e art.1 legge n. 128/2004, art. 143-154 del TUIR. Letto approvato e sottoscritto.

Pompei, 05.08.2015

Pompei Di Porto



 **Agenzia Entrate**
Direzione Provinciale II di Napoli
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia

Atto Registrato al N. 1900/5. III / maest. 69
in data **7 AGO. 2015**
Totale versato € 0,00

Il Direttore Territoriale

ANGELO BUONOCORE
Angelo

DELEGA DI FIRMA
PROVVEDIMENTO N. 3
DEL 02/09/2015

